

## LA SINDROME DELLA MADRE MALEVOLA AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

*Serena Bartolomucci<sup>1</sup>*

**Sommario:** 1. La nozione di Alienazione parentale. - 2. Le critiche alle teorie sulla PAS. - 3. Falsi positivi e strumenti di tutela. - 4. La PAS nella giurisprudenza. - 5. Il diritto alla bigenitorialità e l'importanza dell'ascolto dei minori: l'ordinanza n. 9691 del 2022. - 6. Conclusioni

### **1. La nozione di Alienazione parentale**

Il concetto di PAS (*Parental Alienation Syndrome* – sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale) comparve per la prima volta nel 1985, quando il medico statunitense Richard Gardner<sup>2</sup> pose tale fenomeno all'attenzione della comunità scientifica, definendola come una vera e propria sindrome, “*un disturbo che insorge nel contesto delle controversie per la custodia dei figli*”.

Nello specifico, si tratterebbe di una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti tanto in contesti altamente conflittuali di separazione e divorzio dei genitori, quanto in contesti di presunta violenza intradomestica<sup>3</sup>.

Gardner osservava che la PAS non sarebbe altro che il risultato di una sorta di “*lavaggio del cervello*” dei figli che uno dei genitori (denominato alienante) avvierebbe nei riguardi dell'altro (denominato alienato), realizzato attraverso un'autentica campagna di denigrazione finalizzata a definire come nociva e pericolosa la frequentazione del figlio da parte del genitore bersaglio, allargandosi anche al contesto familiare di appartenenza di quest'ultimo (e dunque anche nonni, zii, cugini, etc.).

Le tecniche di “*programmazione*” del genitore alienante comprenderebbero l'uso di espressioni ed atteggiamenti estromettenti riferiti all'altro genitore, false accuse di trascuratezza nei confronti del figlio, violenza o abuso (nei casi più gravi anche abuso sessuale), la costruzione di una “*realtà virtuale*”

---

<sup>1</sup> Avvocato Serena Bartolomucci, già tirocinante ex art. 73 d.l. 69 del 2013, presso la Corte di Cassazione.

<sup>2</sup> Clinical Professor of Child Psychiatry, Columbia University, New York.

<sup>3</sup> GARDNER R.A., *The Role of the Judiciary in the Entrenchment*, 2002.

familiare” che porta i figli a nutrire profondi sentimenti di paura, diffidenza, astio, odio e rifiuto verso il genitore alienato. Affinché si possa parlare di PAS, tuttavia, è necessario che detti sentimenti non siano giustificati (o giustificabili), rintracciabili in dati oggettivi, in reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze da parte del genitore alienato.

Gardner sosteneva, inoltre, che tali comportamenti di indottrinamento sul minore distruggerebbero la relazione fra i figli e l’alienato, in quanto i primi giungerebbero a rifiutare qualunque genere di contatto e comunicazione, anche solamente telefonica, con il secondo che assumerà, conseguentemente, un ruolo sempre più passivo e marginale<sup>4</sup>.

In questa pratica di programmazione psichica, che lo vede coinvolto, il minore svolge un ruolo tutt’altro che di soggezione, risultando al contrario un partecipante attivo. Il genitore alienante mostra uno *status* di sofferenza e dà voce ai propri bisogni. I figli più fragili, contagiati da tale sofferenza, si alleerebbero quindi con il genitore “sofferente”, mostrando una posizione totalmente adesiva e confermando la visione denigratoria del genitore “nemico”. Inizierebbero ad appoggiare il genitore di preferenza, condividendone e replicandone le versioni ben poco veritiere inculcategli dal programmante, mostrando in modo apparentemente autonomo odio e disprezzo nei confronti del genitore succube, recidendo qualsiasi tipo di legame con questi.

Sempre secondo lo psichiatra americano, si manifesterebbero nei bambini otto sintomi primari di tale sindrome, la cui osservazione renderebbe palese quanto i sentimenti di disprezzo e la rabbia nutrita dai figli nei confronti dell’alienato non siano autentici, bensì siano stati appresi/recepiti dall’indottrinante. In particolare:

1. la *campagna di denigrazione*: il bambino, per ossequiare le volontà del genitore alienante, mima e scimmietta i messaggi di disprezzo del programmante, non esita a ridicolizzare il genitore alienato con atteggiamenti denigratori, oppositivi e irrispettosi, che in circostanze normali non verrebbero consentiti, ma al contrario sarebbero segnalati e stigmatizzati;

---

<sup>4</sup> GARDNER R.A., *Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals*. Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc., 1986; Cfr. anche GARDNER R.A., *Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration, and Litigation*. Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc., 1982, II ed., 1989 e GARDNER R.A., *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*. Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc., 1992, II ed., 1998.

2. la razionalizzazione debole dell'astio: per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, incongruenti, insensate, superficiali, di scarsa consistenza;
3. la mancaanza di ambivalenza: per cui il genitore rifiutato viene descritto dal bambino come “completamente negativo”, e viene pertanto rimosso e sminuito, oltre a divenire la ragione di tutte le sciagure patite della famiglia, mentre l’altro viene visto come “tutto positivo”. Il genitore alienante è giudicato perfetto ed è colui che non sbaglia mai;
4. il fenomeno del pensatore indipendente: indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente e ragionare con la propria testa senza subire alcuna influenza e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza aver ricevuto l’input da parte del genitore programmante;
5. l'appoggio automatico al genitore alienante: sta ad indicare la presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, qualsiasi genere di conflitto venga a crearsi;
6. l'assenza di senso di colpa: rappresenta il sintomo per il quale tutte le espressioni di disprezzo riferite al genitore escluso avvengono senza che il bambino provi pentimento e rimorso, atteso che esse troverebbero giustificazione nel fatto di essere meritate;
7. gli scenari presi a prestito: si intendono le affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente provenire direttamente dallo stesso, quali ad esempio l'uso di frasi, parole, espressioni normalmente non appartenenti al patrimonio di un bambino di pochi anni, o la citazione di situazioni non conosciute dal minore per descrivere le colpe del genitore escluso;
8. infine, l’ottavo sintomo è l'estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato: l’alienazione coinvolge la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive, una compagna o un compagno del genitore rifiutato.

Per quanto concerne le conseguenze, l'impatto dell'alienazione genitoriale non è mai benigno, al contrario gli effetti di tale sindrome sui figli, a lungo termine, si rivelano molto gravi. Tra le conseguenze più significative, un *deficit* di empatia, lo svilupparsi del narcisismo, indebolimento della capacità di provare simpatia, mancanza di rispetto per l'autorità, estesa anche a figure non genitoriali.

## 2. Le critiche alle teorie sulla PAS

Le teorie e i risultati delle ricerche condotte da Gardner circa l'esistenza della sindrome da alienazione genitoriale, fin dalla loro proposizione, furono molto contestati e criticati sia dal punto di vista giuridico sia sul piano strettamente clinico, e tuttora sono oggetto di numerose controversie ed accesi dibattiti all'interno della comunità scientifica internazionale e nel mondo accademico. Essa, infatti, non è riconosciuta come un vero disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale, perché priva di solide fondamenta dimostrative. Allo stato attuale la PAS non è menzionata nemmeno nel *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, noto anche con la sigla DSM (che è uno dei principali sistemi nosografici per i disturbi mentali ufficialmente utilizzato, sia nella clinica che nel campo della ricerca, da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo), non riconoscendola né come sindrome né tanto meno come malattia. Neppure la più recente edizione, il DSM-5, ha mai provveduto ad inserirla all'interno delle categorie dei disturbi psichiatrici, in ragione della sua ascientificità e della mancanza di dati a sostegno, segnalata già nel 1996 dall'APA (*American Psychological Association*). Invero, una parte della comunità scientifica internazionale si è adoperata al fine di fornire alla PAS una cornice clinica chiara, provando a farla annoverare all'interno del DSM-5, con il nome di “effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino” con “alti livelli di conflitto, disagio e denigrazione”, nella parte in cui il fenomeno si ritiene venga citato implicitamente sotto la voce “*problemi relazionali*”<sup>5</sup>, nonché all'interno dell'ICD-11 (“*International classification of diseases*”- *Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati*).

---

<sup>5</sup> Tale nozione comparirebbe, infatti, nel DMS-IV tra i Problemi Relazionali Genitore – Figlio, e nel citato DMS-5 all'interno dei Problemi correlati all'allevamento dei figli.

Questi tentativi legittimi di inclusione da parte degli studiosi della materia, ed in particolare la proposta avanzata dallo studioso W. Bernet durante un “working committee” del DMS-5, sono stati rigettati. In proposito, il portavoce del gruppo di lavoro incaricato della revisione del Manuale, il dott. Darrel Regier, ha affermato che riguardo alla PAS “*non vi sono sufficienti prove scientifiche che ne giustifichino l'ammissione nel DSM*”.

Anche il Ministro della Salute On. Roberto Speranza, in risposta ad una interrogazione parlamentare al Senato del 29 maggio 2020, ha ricordato che, in linea con la grande maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale, la c.d. sindrome da alienazione genitoriale non è confortata né da sufficienti dati empirici di ricerca, né da rilevanza clinica tale da poter essere considerata alla stregua di una patologia e, dunque, essere inclusa all’interno dei manuali diagnostici nella classificazione dei disturbi mentali, posto che lo studioso Gardner avrebbe descritto gli elementi costitutivi di tale costrutto in diversi lavori auto-pubblicati, e pertanto, privi di verifica da parte della letteratura scientifica, in particolare della revisione di esperti (la c.d. “*peer review*”), che ad oggi costituisce il principale parametro per la valutazione della validità delle pubblicazioni scientifiche<sup>6</sup>.

In definitiva, è possibile affermare che oggi continuare a riferirsi alla PAS come ad una sindrome psicologica, così come continuare a richiamare in causa i fantomatici otto “sintomi” elaborati da Richard Gardner, privi di valenza clinicamente “certificabile”, appare metodologicamente scorretto. Difatti, l’approccio dello psichiatra statunitense prevedeva di considerare l’alienazione parentale come un disturbo della personalità del bambino, ma è importante tener presente che i suoi assunti teorici furono elaborati nel lontano 1985, da allora sono trascorsi trentacinque anni e in questo arco temporale le scienze psicoforensi hanno studiato ed analizzato il fenomeno in discussione sotto vari punti di vista. Oggi, il costrutto della PAS sta evolvendo in un’ottica meno psicopatologica e maggiormente familiare-sociale, come violazione da parte del genitore alienante del diritto del figlio alla *bigenitorialità* e al mantenimento dei rapporti affettivi con i familiari del genitore rifiutato.

In questo senso, l’alienazione parentale non è, quindi, una patologia, non è una sindrome, non è una malattia mentale, non è un concetto clinico, bensì un concetto giuridico declinato dal primo comma dell’art. 337-ter del codice civile. Essa disegna semplicemente un’espressione utilizzata per

---

<sup>6</sup> Risposta alla Interrogazione parlamentare n. 4-02405 della Senatrice Valeria Valente del 29 maggio 2020, in <https://www.salute.gov.it>, pubblicata su [alienazione.genitoriale.com](http://alienazione.genitoriale.com), in senso conforme vedi anche l’interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 ottobre 2012, con particolare riguardo all’intervento dell’allora Sottosegretario alla Salute, il Prof. Adelfio Elio Cardinale.

richiamare quel processo psicoforense secondo cui un genitore con i suoi comportamenti devianti, viola “*il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*”. Se si parte da questa premessa, si può inquadrare l’alienazione parentale più propriamente entro l’alveo del diritto e non già della psicologia. L’alienazione parentale rappresenta la negazione del diritto del figlio alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione, alla stregua della capacità di rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.), della capacità naturale (art. 428 c.c.) e della capacità di intendere e volere (artt. 88 e 89 c.p.)<sup>7</sup>.

### ***3. Falsi positivi e strumenti di tutela***

Al di là delle polemiche in merito alla inattendibilità oggettiva della PAS, alla sua possibile inclusione in un manuale diagnostico e alla sua corretta qualificazione, su questo argomento è in corso un vivace dibattito anche e soprattutto in ragione del rischio di un possibile uso distorto di una definizione priva di validità diagnostica nelle controversie legali che coinvolgono i minori, al fine di ottenere vantaggi secondari.

Il pericolo è quello di diagnosi PAS false, di rendere patologici contesti che non lo sono, come quelli in cui il bambino non perfeziona la collusione col genitore alienante, quelli in cui i sintomi patologici risultano esistenti, ma appartengono al genitore alienante e non al bambino (c.d. sintomi di terzi), quelli in cui ci si trova innanzi a casi di forte conflittualità fra genitore e figlio – il cui giudizio e le cui capacità di discernimento devono considerarsi sufficientemente autonome e libere – a causa di un rapporto relazionale disfunzionale tra loro, ma in assenza di un rifiuto totale del genitore, così come quelli in cui il genitore alienato è davvero soggetto perpetratore di violenze, abusi o trascuratezze ai danni del figlio.

In tutti questi casi non è possibile parlare di una presunta sindrome di PAS. In particolare, nelle situazioni di maltrattamento, l’invocazione del principio dell’alienazione parentale rappresenta un problema assai rilevante, in quanto tende a confondere la violenza con il conflitto interno alla coppia che si sta separando e, di fatto, non protegge i bambini che assistono ai maltrattamenti e che si rifiutano di incontrare il padre perché traumatizzati dai suoi comportamenti violenti.

---

<sup>7</sup> PERSIANI M., *Alienazione parentale: nel campo semantico un approccio per il recupero*, in *Lex24, Gruppo24ore, Famiglia e minori (archivio)*, 2008, 4, pp. 99 ss.

Dinnanzi alla eventuale minaccia di un utilizzo strumentale della PAS nei casi in cui il Tribunale è impegnato nel dover prendere statuizioni incisive, come può essere la decisione di affidamento esclusivo del figlio, risulta pertanto opportuno condurre ricerche approfondite e prestare massima attenzione per non incorrere in “*falsi positivi*”, controllando dettagliatamente tutte le relazioni intercorrenti tra i membri della famiglia, accendendo i riflettori non solo sul genitore “*incube*”, ma ponendo l’attenzione anche sulle risorse e sui limiti del genitore rifiutato, allo scopo di ben ponderare la possibilità per questi di svolgere appieno la sua funzione genitoriale<sup>8</sup>.

La CTU, strumento privilegiato di cui il giudice usufruisce per rilevare una situazione di supposta alienazione parentale, dovrebbe essere spiegata attraverso una metodologia complessa che preveda un intervento globale con colloqui individuali e congiunti dei membri della famiglia divisa, tutti protagonisti delle dinamiche familiari, al fine di escludere qualunque forma di violenza, maltrattamento o abuso intrafamiliare e per fornire al giudice, attraverso una valutazione attenta ed imparziale degli equilibri relazionali del sistema familiare specifico, un quadro completo, utile all’assunzione di eventuali provvedimenti. Compito della CTU è indagare sulle effettive ragioni del figlio nel rifiutare o comunque opporre resistenza agli incontri con il genitore non collocatario, partendo dalla premessa che tale rifiuto potrebbe non essere una conseguenza automatica del comportamento deviante di uno dei genitori, ma potrebbe essere un indizio di una grave situazione di disagio la cui comprensione deve essere posta al centro di ogni intervento clinico, sociale e giuridico<sup>9</sup>.

Per quanto concerne le conseguenze giuridiche nei confronti del genitore dominante, nel nostro ordinamento non vi è una norma incriminatrice *ad hoc*, tesa a sanzionare il genitore che deliberatamente elude i provvedimenti del tribunale, pur di impedire che l’altro frequenti i propri figli, tuttavia tenuto conto che “*tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore*”, i comportamenti volti a denigrare la figura dell’altro genitore, possono fungere da indice di una diminuita capacità genitoriale e, nei casi più gravi, tali condotte possono assumere valenza anche sotto il profilo

---

<sup>8</sup> TANTALO L., *La sindrome da allontanamento parentale e l’onere di verifica del giudice*, in *Diritto & Giustizia*, 89, 2019, p. 11.

<sup>9</sup> A.I.P.G., *Linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale*, pubblicato in <http://www.aipgitalia.org/index.php/linee-guida-per-lo-psicologo-forense>, cfr. anche il PROTOCOLLO DI MILANO, *Linee-guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi*, in *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, 2012, 7, pp. 1-7.

penale, configurando ad esempio il reato di maltrattamenti in famiglia *ex* art. 572 cod. pen., ogniqualvolta vi sia la coscienza e la volontà di sottoporre un familiare ad una serie di sofferenze in modo continuo ed abituale.

Inoltre, in caso di volontaria disobbedienza e trasgressione di un determinato provvedimento civile, oppure di condotta non collaborativa ed omissiva, il genitore alienato può attivarsi per sporgere denuncia-querela per il reato di cui all' art. 388, comma 2° cod. pen., ossia mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Sul fronte civilistico, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore, ledendo il suo diritto alla bigenitorialità, la legge prevede la tutela inibitoria disciplinata, in via generale, dall'art. 614-*bis* cod. proc. civ. e, specificamente, dall'art. 709-*ter* comma 2° e 3° cod. proc. civ., attraverso la quale si può richiedere ed ottenere l'ammonimento del genitore alienante che viola le modalità di affidamento condiviso, sanzioni e risarcimento del danno. In ogni caso, qualora venga riscontrata la sussistenza di PAS, occorre agire al più presto possibile e stroncarla sul nascere, prima che la situazione di alienazione si radichi e stabilizzi.

#### **4. La PAS nella giurisprudenza**

Nonostante le forti critiche, la PAS viene sovente invocata nell'ambito di contenziosi civili di separazione, divorzio ed affidamento altamente conflittuali, al fine di contrastare le allegazioni del genitore collocatario che agisce con manovre di alienazione del figlio a danno dell'altro genitore, ma trova ingresso anche in quelle cause che presentano profili di violenza domestica o di abuso su minori, vittime di violenza diretta e/o assistita.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa a più riprese, censurando i comportamenti screditatori posti in essere dal genitore alienante, considerandoli gravemente pregiudizievoli per il minore, nonché per il genitore alienato.

Già con sentenza n. 7041 del 2013<sup>10</sup> la Cassazione, con riferimento ad un caso di supposta sindrome da alienazione parentale, affermava che il giudice del merito non poteva utilizzare una consulenza fondata su costruzioni teoriche oggetto di plurime critiche da parte del mondo accademico internazionale, *dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.*

---

<sup>10</sup> Cass. Sez. I, Sentenza n. 7041 del 20/03/2013

Un orientamento ribadito nel 2016 con sentenza n. 6919 del 2016<sup>11</sup> e poi con sentenza n. 33274 del 2019, con la quale la Cassazione ha precisato che, nel caso in cui uno dei genitori denunci la condotta dell'altro, tesa a separare il figlio minore da sé, il giudice di merito potrà provvedere a disporre la modifica delle condizioni di affidamento della prole solo dopo aver accertato la veridicità dei comportamenti censurati, utilizzando a tal fine i comuni mezzi di prova, ivi incluse le presunzioni, e dovrà motivare adeguatamente la decisione adottata, *“a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”*<sup>12</sup>.

Proseguendo in motivazione, la Corte ha affermato che il criterio fondamentale che deve guidare il giudice è rappresentato dal *superiore interesse del minore*. In particolare, deve essere privilegiato quel genitore in grado di ridurre il più possibile il pregiudizio che il minore potrebbe soffrire in seguito alla disgregazione della famiglia e, nei casi di affidamento particolarmente complicati, il giudice dovrà verificare con apposita indagine se l'ambiente in cui dovrà vivere il bambino sia adatto, se ci sia sufficiente cura psicologica per il figlio, sufficiente protezione e stimolazione intellettuale. Si tratta di un giudizio prognostico sulle effettive capacità del genitore, sulla sua idoneità ad offrire affetto, attenzione, comprensione, educazione e supporto al minore ed il riconoscimento di tale figura genitoriale è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ove la scelta risulti adeguatamente motivata.

La Corte è nuovamente intervenuta sulla questione con la recente ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021<sup>13</sup>, con la quale ha confermato che la mera diagnosi della sindrome da alienazione parentale (o sindrome della madre malevola), seppure all'esito di uno specifico accertamento tecnico, attesa la mancanza di certezze scientifiche, è di per sé inidonea a giustificare un provvedimento di affidamento esclusivo rafforzato a favore di un genitore, essendo invece necessari ulteriori elementi che dimostrino la mancanza di competenze genitoriali dell'altro genitore.

---

<sup>11</sup> Cass. Sez. I, *Sentenza n. 6919 del 08/04/2016*, in Ced Cass. Rv. 639323, in *Foro it.*, 2016, 5, I, 1655.

<sup>12</sup> Cass. 4 novembre 2019, n. 28244; cfr. anche Cass. 27 giugno 2006, n. 14840 e Cass. 8 aprile 2016, n. 6919, in Ced Cass. Rv. 639323, in *Foro it.*, 2016, 5, I, 1655.

<sup>13</sup> Cass. Sez. I, *Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021*.

La vicenda muove dall'affidamento di una minore di sei anni.

Il Tribunale di Treviso, esclusivamente sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, stante il giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre che si era adoperata per minare le fondamenta della relazione padre-figlia, concedeva – in luogo di quello *super esclusivo* – l'*affido esclusivo della minore al padre*, regolamentando le visite della madre e fissando altresì le varie prescrizioni.

La consulenza riconduceva la causa del comportamento della minore, volto a rinnegare il padre, non già ad un fatto accidentale, effetto della vicenda separativa, quanto piuttosto ad un atteggiamento, protratto nel tempo, di sistematica denigrazione della figura paterna posta in essere dalla madre; la donna – secondo le conclusioni della consulenza – sembrava essere affetta dalla cosiddetta sindrome della “madre malevola” (MMS), in quanto la condotta materna era ostinatamente finalizzata all'estraneazione della minore dal padre.

La Corte di appello di Venezia, in sede di reclamo proposto da entrambi i genitori, riteneva di non poter condividere le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado e in accoglimento del reclamo proposto dal padre disponeva in suo favore l'affido *super esclusivo* della minore con collocamento presso di sé, regolamentando il diritto di visita della madre secondo un dettagliato calendario.

La Cassazione ha accolto il ricorso della madre sul rilievo che la condotta “*estraniante*” della stessa, ricondotta dal CTU alla PAS ovvero alla cosiddetta MMS, e la conflittualità con l'*ex partner* non potevano costituire fatti pregiudizievoli per la minore in relazione alle vicende allegate, posto che non erano neppure chiare le “*condotte scellerate*” cui il giudice di appello aveva fatto riferimento né le conseguenze dannose per lo sviluppo psico-fisico della minore, mentre era del tutto indimostrata la correlazione tra le psicopatologie della madre e la sindrome di alienazione parentale o della madre malevola, sindromi da tempo oggetto di controversa discussione e critica all'interno della comunità scientifica circa la loro effettiva inclusione nell'ambito delle patologie cliniche.

Sottolinea la Corte che i giudici di merito avrebbero configurato a carico della madre una sorta di “*colpa d'autore*” o “*colpa per il modo d'essere*” (dal tedesco *Tätertyp* o *Täterschuld*), concezione sviluppata negli anni Quaranta dal modello penale nazista e fondata sostanzialmente sull'idea che debba essere punito non tanto il fatto commesso, quanto piuttosto il modo d'essere dell'agente. Attraverso la teoria della PAS la donna sarebbe stata infatti giudicata non per i comportamenti tenuti, ma perché considerata

“alienante” sulla base di meri pregiudizi, senza una indagine effettiva sulla sussistenza dei fatti gravi alla stessa ascritti, mentre proprio *“i limiti caratteriali della madre avrebbero dovuto essere affrontati e valutati nella prospettiva di un’offerta di opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia, in un percorso scevro da pregiudizi originati da postulate e non accertate psicopatologie con crisma di scientificità”*.

In conclusione, non sarebbero state accertate irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali, sarebbe stata altresì omessa una pur necessaria indagine prognostica sulle capacità genitoriali della madre e non sarebbero stati valutati gli effetti della decisione, stante la significativa attenuazione dei rapporti della minore con la madre in un periodo così delicato per il suo sviluppo fisico e mentale.

#### **5. Il diritto alla bigenitorialità e l'importanza dell'ascolto dei minori: l'ordinanza n. 9691 del 2022**

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 9691 del 2022, nel dare voce al *the best interest of the child*, ha posto dei limiti all'utilizzo della PAS in relazione a provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale, ribadendo che *il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale*.

Il diritto alla bigenitorialità – ha precisato la Corte – costituisce un diritto del minore prima ancora che dei genitori, con la conseguenza che il suo esercizio deve avere quale fine ultimo quello di soddisfare, *in primis*, il superiore interesse del minore.

Alla tutela di tale diritto risponde il regime legale dell'affidamento condiviso che, in mancanza di gravi ragioni ostative, comporta una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Il compito di chi è chiamato ad adottare decisioni aventi un forte impatto nella vita dei minori deve, quindi, essere quello di effettuare una *“delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento la cui specialità consiste nel predicare in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possono collidere”*.

La Corte ha affrontato anche la questione della necessità dell'ascolto del minore a fronte di una drastica decisione, quale può essere quella di allontanamento del bambino dal genitore convivente.

Il mancato ascolto del minore, capace di discernimento, provoca un grave *vulnus* ai suoi diritti ed assume una significativa rilevanza anche alla luce dell'età del minore, il quale può esprimere una sua chiara volontà, e dunque fungere come ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni del bambino riflettano non tanto i suoi vissuti o le sue idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimano un'adeguata autodeterminazione.

### **6. Conclusioni**

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato il tema della PAS, contemperando il *principio della bigenitorialità* e del *rispetto della vita familiare*, che impongono di contribuire a mantenere il più alto grado di benessere per i minori e le loro famiglie in ogni fase del loro ciclo di vita, e l'esigenza di privilegiare l'*ascolto del minore*, prendendo in considerazione i suoi desideri e le sue scelte, tra cui anche quella di allontanarsi da un genitore con il quale il rapporto si sia irrimediabilmente deteriorato, distaccandosi in questo modo da quella *visione adultocentrica* per lungo tempo favorita.

La tutela del minore deve assumere sempre e comunque valore primario. Pertanto, risulta fondamentale per i minori poter usufruire in concreto del diritto alla bigenitorialità, mantenere cioè anche dopo la cessazione della convivenza dei genitori, un sano e significativo rapporto con entrambe le figure genitoriali, avere accanto un padre e una madre che in ogni momento si prendano cura di loro, dispensando affetto e fornendo assistenza, e che provvedano alla loro educazione e ai loro bisogni morali e materiali, atteso che la privazione di uno dei due genitori – così come accade nei casi di alienazione parentale – può provocare nei minori delle serie problematiche ed alterazioni della loro sfera affettivo-relazionale.

In questo senso, l'art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli*, recita: «*anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*».

La dimensione giuridica delle *relazioni personali-familiari* è riconosciuta anche dalla nostra Carta costituzionale all'art. 2, il quale sancisce che «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*». Secondo tale disposizione, il *diritto relazionale della personalità*, nel rapporto genitori-figli, si configura quale *diritto relazionale biunivoco*, nel senso che si attua su un duplice binario attraverso la cura materiale e morale dei genitori per i figli, e nel diritto di quest'ultimi di sviluppare la loro personalità anche nell'ambito della famiglia, cioè quella formazione sociale in cui ogni fanciullo ha il diritto di crescere, essere educato, nonché rispettato, e, dunque, nel diritto a non essere separati dall'affetto dei propri genitori<sup>14</sup>.

La citata legge n. 54/2006, a tutela della dignità delle persone coinvolte e a garanzia del soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, ha poi introdotto, con la nuova disposizione di cui all'art. 155-*bis* cod. civ., il diritto di ciascun genitore a non essere separato contro la sua volontà dal figlio, eccetto l'eventualità in cui, con provvedimento motivato, accertate le dimensioni, la portata obbiettiva del conflitto e le conseguenze prodotte dalla relazione in termini di soddisfacimento dei diritti inviolabili dei soggetti coinvolti, il giudice decida, convenientemente nell'interesse superiore del minore, l'affido esclusivo ad uno solo dei genitori. Quest'ultima disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 16 della Convenzione di New York<sup>15</sup>, in quanto al diritto a non essere separati dalla prole, si affianca il diritto dei genitori e del minore a non essere oggetto di interferenze arbitrarie nella vita privata e familiare da parte delle autorità. Il ricorso alla coercizione non può essere illimitato. L'art. 8 CEDU<sup>16</sup> non autorizza le autorità all'adozione di misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore<sup>17</sup>. In tal senso, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte EDU, l'astratta presenza di un disagio relazionale non può essere posta, a priori, a fondamento di un provvedimento di affidamento o di decadenza dalla responsabilità

---

<sup>14</sup> In merito, vedi i principi enunciati nell'art. 30 Cost., nell'art. 147 cod. civ. e nell'art 1 della legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, in ambito internazionale si segnalano, a completamento, le disposizioni di cui l'art. 8 CEDU, e gli artt. 5, 7, 8 comma primo, 9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

<sup>15</sup> Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991.

<sup>16</sup> CEDU – Convenzione Europea sui Diritti Umani, ratificata con legge n. 848/1950.

<sup>17</sup> Cfr. LONG J., *Strasburgo condanna l'Italia per inefficiente tutela del diritto di visita del genitore non affidatario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2011, pp. 783-784.

genitoriale, essendo doverosa una grande prudenza ed una scelta giudiziale ponderata e verificata.

In definitiva, nella maggioranza dei casi, quando i genitori si separano come coppia, il migliore rimedio giuridico per evitare che si possa favorire l'instaurazione di una relazione disfunzionale con uno di essi, è garantire al minore un autentico affidamento condiviso, dimodoché il figlio trascorra tempi paritetici, nella quantità e nella qualità, con entrambe le figure genitoriali (consapevoli del fatto che la perdita di contatto con un genitore appare un grave fattore di rischio, in grado di innescare, anche a distanza di anni, potenziali difficoltà psicologiche e disturbi della personalità)<sup>18</sup>. Laddove questa strada non sia materialmente perseguibile, le autorità nazionali, allo scopo di stemperare le tensioni della coppia disgregata, arginare e reprimere tutti i casi in cui il genitore irresponsabile violi il diritto alla bigenitorialità del figlio, debbono adottare, preliminarmente, ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile nel caso specifico, a garantire un giusto equilibrio tra l'interesse del figlio a vivere senza forti sollecitazioni emotive e quello del genitore non affidatario a mantenere con lui rapporti frequenti<sup>19</sup>. Nei casi più complessi e radicati di PAS, quando il minore rifiuta uno dei due genitori, per superare l'*impasse* relazionale e facilitare il graduale riavvicinamento al genitore alienato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere opportuno recidere il legame disfunzionale e dannoso fra genitore dominante e figlio alienante, attraverso l'adozione di interventi di natura giudiziale particolarmente forti ed efficaci, come l'affido del minore ad un solo genitore, quale eccezione, l'*extrema ratio* a cui ricorrere quando il comportamento dell'altro nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del minore stesso<sup>20</sup>. Solo in tal caso potrà essere legittimamente limitata la frequentazione genitoriale, al fine di interrompere il condizionamento e tutelare la salute psicofisica del minore coinvolto.

In conclusione, è possibile affermare che la separazione fra due coniugi, certamente, costituisce un evento traumatico sia per la coppia che per la

---

<sup>18</sup> Cfr. Cass. 28 settembre 2017 n. 22744, con nota di CASALE C., *Le modalità di affidamento del figlio devono assicurare la bigenitorialità anche in presenza di Pas*, nel *Il Familiarista*, 11 gennaio 2018; PIERAGOSTINI G. e MOSTARDI G., *L'ombra del padre nelle separazioni giudiziarie: minori e conflittualità patologica*, in *Minori giustizia*, 2006, 3, pp. 60-61; Cass. 13 settembre 2019, n. 21215, con nota di CASALE C., *Coniugi separati e litigiosi, la PAS e la Suprema Corte*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2019.

<sup>19</sup> Cfr. CASALE C., *Le modalità di affidamento del figlio devono assicurare la bigenitorialità anche in presenza di PAS*, nel *Il Familiarista*, 11 gennaio 2018, con nota a Cass. 28 settembre 2017, n. 22744.

<sup>20</sup> ROSSI CARLEO L., *La separazione e il divorzio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, IV, Il diritto di famiglia, I, Torino, 1999, p. 238; in questo senso, leggi anche l'art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il quale recita: "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori, o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

prole, in quanto porta con sé cambiamenti laceranti che si riflettono, a più livelli, sulla sfera affettivo-emozionale, sociale ed economica. È in tale contesto che i genitori, devono accantonare l'intento di "punire" l'altro, con condotte gravemente pregiudizievoli e pericolose che si ripercuotono unicamente sull'equilibrio psicologico dei minori, ed evitare di cadere nella trappola della conflittualità che impedisce ai due genitori di allearsi ed impegnarsi per il bene e a salvaguardia dell'"interesse preminente" dei figli.